

## **SOSPENSIONE      VERSAMENTI      FISCALI      E CONTRIBUTIVI**

I versamenti scaduti il 20 marzo 2020 ma non eseguiti, sono da ritenersi tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

I soggetti con ricavi o compensi

- **fino a 50 milioni di euro** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **33%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- **oltre a 50 milioni di euro** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il **50%** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- che hanno iniziato la propria attività d'impresa o di lavoro autonomo **successivamente al 31/03/2019**;

**possono sospendere i versamenti** per i mesi di **aprile e maggio 2020** relativi a:

- ritenute alla fonte e addizionali regionali e comunali (trattenute Irpef);
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali (contributi Inps);
- premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail).

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non sono rimborsati i versamenti eseguiti.

**Si prega di avvisare lo Studio circa la ricorrenza dei requisiti indicati ed in relazione alla volontà, o meno, di versare le trattenute Irpef e i contributi**

## **Inps e Inail.**

Si ricorda, in ultimo, che il Decreto prevede che Inps e Inail comunichino all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno sospeso i versamenti, al fine di verificare i requisiti di fatturato per la sospensione.

Articolo scaricato da:  
<https://www.nucciconsulenza.it/2020/04/sospensione-versamenti-fiscali-e-contributivi/>

©Copyright Studio Nucci - Consulenza del lavoro [www.nucciconsulenza.it](http://www.nucciconsulenza.it)